



COLLEZIONE
DEI REALI DECRETI
E
REGOLAMENTI SOVRANAMENTE APPROVATI
PER LA INTEGRITA' SALUBRITA' E CUSTODIA
DELLE ACQUE ED ACQUEDOTTI
DELLA CITTA' DI NAPOLI.



N A P O L I
D A L L A S T A M P E R I A C O M U N A L E
1853.

Napoli, 12 settembre 1822.

FERBINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO
BELLE DDE SICILIE , DI GERUSALEMME CC. INFANTE DI SPA-
GNA , DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO **ec. ec.** GRAN
PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA 6C. 6C. 6C.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di
Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ,

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto
segue.

Art 1. È vietata la macerazione della canape e del
lino nel canale detto *di Carmignano* , destinato a porta-
re l' acqua potabile nella Capitale, precisamente nel trat-
to dalla Catena a Ponte Cardito.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli af-
fari interni è incaricato della esecuzione del presente de-
creto.

Firmalo , **FERDINANDO**

*Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni*
Firmalo, MARCHESE AMATI.

*Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente del Cons. de' Ministri*
Firmato, PRINCIPE BUFFO.

Vienna , 14 marzo 1823.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO
DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME 6C. INFANTE DI SPA-
GNA , DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO **ec. ec.** GRAN
PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA **ec. ec. ec.**

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di
Stato degli affari interni ;

Visto il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto
segue.

ART. 1. La proibizione della macerazione della ca-
nape e del lino da noi ordinata con real decreto de' 12
di settembre 1822 nel canale detto *di Carmignano* , e
precisamente nel tratto dalla Catena a ponte Cardito , è
estesa anche a quelle acque che confluiscono a detto pon-
te Cardito , ed in tutto il corso naturale delle altre che
s'immettono nel nominato canale *di Carmignano*.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affa-
ri interni è incaricato della esecuzione del presente de-
creto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni*
Firmato, MARCHESE AMATI.

*Il Consigliere Ministro di Stato
incaricato delle veci di
Presidente del Cons. de' Ministri*
Firmato , DE' MEDICI.

Napoli, 21 settembre 1824.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE , DI GERUSALEMME CC. 1KFA NTE DI SPAGNA , DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO **ec. ec.** GRAN TRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA **ec. ec. ec.**

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Casa reale e degli Ordini cavallereschi , e del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Abbiamo risoluto di *decretare, e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È approvato il regolamento annesso al presente decreto , che riguarda così le acque le quali scorrono pel territorio del comune di Cervinara in provincia di Principato ulteriore ₃ come le acque dette *di Carmignano* e quelle del real condotto *Carolino*.

2. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarij di Stato di Casa reale e degli Ordini cavallereschi, e di grazia e giustizia ; ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni , ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Con. Min. di Stato

*Min. Seg. di Stato
di Casa reale*

Firm. MARCH. RUFFO.

*Il Min. Seg. di Stato
degli affari interni*

Firm. MAECH. AMATI.

Il Cons. Min. di Stato

*Presidente interino
del Cons. de' Ministri*

Firm. DE' MEDICI.

Le contravvenzioni commesse di quando in quando sul corso non meno delle acque che animano i regj mulini di Faenza , Salutto , Ciesto e, Mastromarchi nel Principato ulteriore , e di Airola e Mojano in Terra di lavoro , che di quelle del torrente di Cervinara e del condotto *Carolino* , non escluse le acque dette *di Carmignano* , han richiamato mai sempre l' attenzione di **S. M.** ; onde diversi sovrani provvedimenti trovansi emanati per conciliare i reali interessi ed il dritto de' particolari sulle acque suddette.

Quindi sin da' 25 di ottobre 1790 per mezzo di real dispaccio della real Segreteria di Stato e di Casa reale fu sovraneamente ordinato che a' naturali di S. Martino , Cervinara , Rotondi , Paulisi , Airola , Montesarchio e Bonea fosse stato lecito servirsi delle acque che sorgono ne' loro lenimenti per lo irrigamento de' proprj terntori fino a che non s'immettessero ne' mulini del *Marchese di Cervinara* , de' *Mellini*, del *Marchese di Montesarchio* , del *Pizzo* e di *Faenza* , o nel fiume Faenza ; proibendosi a' mulinari il deviamiento dell' acqua destinata ad animarli, la quale tutta si dovesse restituire ne' rispettivi canali o rivoli per passare nel fiume Faenza ; e rimanendo da questo e da quelli vietata ogni deviazione.

Tali sovrane determinazioni furono rinnovate con rescritto de' 4 di ottobre 1817 , col quale **S. M.** approvò

le disposizioni dell' Intendente di Terra di lavoro date per allontanare le contravvenzioni dal corso delle cennate acque.

E poiché ciò non ostante vi è stato taluno che ha ardito di rendersi contravventore in danno de¹ reali interessi , **S. M.** volendo richiamare alla più stretta osservanza le determinazioni precedenti, si è degnata di approvare il seguente.

ART. 1. È vietato a chiunque di deviare le acque che scorrono pel territorio di Cervinara in più rivoli , denominati *Sacco* , *Cesino* e *S. Martino* , e che riunite nel sito di Ponte cardilo vanno allacciate per canale ad animare i regj mulini di Faenza , Salutto , Ciesto e Mastromarchi in lenimento di Paulisi in Principato ultra, e di Airola e Mojano in provincia di Terra di lavoro; come pure rimane vietato il deviamiento delle acque dette *di Carmignano*, e di quelle del real condotto *Carolino*.

2. Sono conservati i naturali di Cervinara nell' esercizio de' dritti accordati loro dalla già Commissione feudale sulle acque del torrente detto di *Cervinara*. Però tali acque non potranno esser deviate dopo che si saranno incanalate a Ponte cardito per uso de' regj mulini.

3. Chiunque contravverrà alle disposizioni de' due articoli precedenti sarà punito colle pene corporali e pecuniarie sanzionate , secondo i casi , dagli articoli 442 n. 3. , 445 e 446 delle *leggi penali*, serbandosi il procedimento indicato nelle leggi e negli stabilimenti in vigore.

4. Chiunque crederà aver dritto sulle acque di sopra indicate , dovrà farne lo sperimento innanzi alle autorità competenti a norma della legge.

5. Gl'Intendenti di Principato ultra e di Terra di lavoro faranno pubblicare il presente regolamento ne' luoghi del rispettivo territorio , pe' quali passano le acque indicate nello articolo primo, e ne vigileranno la esecuzione.

Approvato: Napoli, il di 21 di Settembre 1824.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato , DE' MEDICI.*

REGOLAMENTO

PER LA CUSTODIE DELLE ACQUE DELLA CITTA' DI NAPOLI

La custodia , la qualità , e la quantità delle acque destinate agli usi della Città di Napoli , richiamano la incessante e seria considerazione dell' Amministrazione pubblica.

Gli abusi a danno della pubblica salute , le deviazioni , le usurpazioni , le mancanze di riguardo dovuto agli acquedotti così naturali , come artificiali , e questi siano principali siano considerati nelle molteplici confluente ed origini ; abusi verificati ad onta di tutte le Reali determinazioni emanate in proposito , e precisamente dei Real dispaccio de' 25 settembre 1790 per la Real Segreteria di Stato , e Casa Reale , de' Reali Rescritti del 4. ottobre 1817 e de' 25 gennaio 1825 , e de' Decreti in data de' 12 settembre 1822 , e de' U marzo 1823 , e dell' altro de' 21 settembre 1824 approvante un regolamento , ed infine del disposto della Prammatica de' 22 febbrajo 1570 *de aquis et aquaeductibus* confermata con dispaccio del 25 agosto 1604 , e richiamata in vigore con altro dispaccio de' 20 dicembre 1610 , han dettato il seguente.

REGOLAMENTO

ART. I.

Fermo rimanendo il prescritto delle enunciate Reali determinazioni , è inoltre vietata la piantagione degli Alberi di qualunque sorta alla distanza di palmi venti dagli Acquedotti rivestiti di muro , e destinati a portare le acque potabili nella Città di Napoli. Tale distanza sarà computata dal muro medesimo esclusa la grossezza di esso.

Negli acquedotti poi , o nelle porzioni de' medesimi, che non abbiano muri sui lati , la piantagione degli Alberi potrà eseguirsi alla distanza di palmi quattro dal ciglio della ripa, o argine.

Esistendo alberi infra la distanza indicata , i proprietari dovranno toglierli fra quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento , ed elasso tal termine saranno considerati come abbandonati , e rimarranno in beneficio dell'Amministrazione Comunale di Napoli, che curerà di farli svellere.

ART. II

Rimane parimente vietata la seminagione , o cultura qualunque alla distanza di palmi otto computandi dagli

estremi precisati nel precedente articolo ; salvo a' proprietari rispettivi il dritto al compenso se sia dovuto.

ART. III.

Il divieto di cultura e seminazione contenuto nell'articolo precedente è applicabile semplicemente a tratti scoperti degli acquedotti. Sarà poi lecita la coltura e la seminazione su' tratti coperti degli acquedotti stessi , ove però esista la terra ad altezza di palmi quattro almeno dalla volta di fabbrica che li covre. Rimane parimenti salvo il dritto al compenso , se pur sia dovuto, a quei proprietari, che non potranno far coltivare i tratti , dove il terreno trovasi ad altezza minore di palmi quattro dalla volta.

ART. IV.

È vietata la costruzione di fabbriche , o di altra opera qualunque alla distanza di palmi quattro dalle sponde e dalla volta degli acquedotti istessi.

ART. V.

Resta proibito di pescare negli acquedotti con parate o altri ordegni , di abbeverare animali di qualunque

specie , o di farli pascolare sugli argini , e di lavarvi gramigne , e qualunque altra sorte di erbe , ed ortaggi, come pure è vietato il bagno sì degli uomini, che di animali.

ART. VI.

Saranno rigorosamente rispettate le fabbriche esteriori de' pozzetti esistenti di tratto in tratto sugli acquedotti coperti , onde non siano deteriorati.

ART. VII.

Resta inibita in generale la deviazione del corso naturale delle acque degli acquedotti destinati all' uso suddetto , sia temporanea, sia totalmente, sia parzialmente, sia con parate o qualunque altro mezzo che inducesse diminuzione dell' elemento. Tal divieto si estende al corso di tutte le acque dalle loro origini o sorgive , che alimentano e confluiscono in detti acquedotti.

ART. VIII.

I proprietari de'fondi in cui esistono le sorgive potranno servirsi delle acque per uso de'loro fondi senza

però deviarne o arrestarne il corso , giusta il precedente articolo.

ART. IX.

Ad evitare che le sorgive si sterilissero per mancanza di nettamento , i proprietaria de' fondi saranno tenuti di permettere agli agenti del corpo della Città di Napoli l'ingresso ne' loro fondi sia per vigilare lo stato delle dette sorgive, sia per procedere al nettamento delle medesime qualora occorresse.

ART. X.

È proibita la macerazione della canape , del lino , e di qualunque altra materia alterante la sana qualità dell' acqua negli acquedotti non solo , ma benanche nel corso di tutte le acque , nessuna esclusa , che in essi confluiscono a cominciare dalle sorgive.

ART. XI.

Ovunque esistono macchine idrauliche legittimamente costrutte lungo il corso delle acque che confluiscono nei detti acquedotti , resta imposto alle persone addette

all' esercizio industriale delle medesime di restituire le acque istesse nella loro integrità ne' rispettivi canali o rivoli , rimanendo ad essi proibita la deviazione o alterazione precisata ne' precedenti articoli.

A R T. XII.

.Le contravvenzioni alle disposizioni contenute negli art. 1.° 2.° 3.° 4.° del presente regolamento saranno punite con multe amministrative applicabili nella loro latitudine secondo i casi , e saranno giudicate dal Sindaco della Città di Napoli, o dal Consiglio d'Intendenza della Provincia di Napoli , secondo la qualità di esse , a' termini delle leggi amministrative. Nel caso però previsto dall'articolo 4. oltre della multa, potrà ordinarsi la demolizione delle fabbriche.

ART. XIII.

La contravvenzione all' articolo 5. sarà puuita con la pena prevista dall'ari. 464- LL. PP. , e con una multa in beneficio del Corpo Municipale di Napoli non maggiore di carlini 59.

ART. XIV.

Le contravvenzioni agli art. 6.° 7.° 8.° ed 11.° del presente regolamento saran punite con le pene comminate dagli articoli 445. 446 delle LL. PP., non esclusa una multa a cui i contravventori saran condannati in beneficio del Corpo di Città di Napoli, e la rifazion del danno.

A R T. XV.

E finalmente le contravvenzioni all'articolo 10." saran punite con le pene sanzionate nell'ari. 400. delle medesime leggi , e con la confisca della canape , lino o altro.

1

ART. XVI.

Per le contravvenzioni menzionate negli articoli 13. 14.° e 15.° del presente regolamento si procederà da' Giudici de' rispettivi Circondar! a norma delle leggi in vigore.

ART. XVII.

I Guardiani Comunali di Napoli addetti alla custodia delle acque invigileranno sulle contravvenzioni al pre-

sente regolamento. I medesimi oltre le facoltà loro concesse con l'art. 288 della Legge de'12 dicembre 1816. saranno rivestiti di tutti i poteri , ed attribuzioni delle Guardie forestali , ed in conseguenza i di loro verbali faran piena fede in giudizio fino alla iscrizione in falso.

ART. XVIII.

Essi distenderanno in caso di contravvenzione il corrispondente processo verbale , nel quale indicheranno 1. il giorno in cui la contravvenzione siasi verificata , 2. il nome cognome , domicilio , e grado del compilatore , 3. il luogo della contravvenzione , 4-. il nome , cognome domicilio, e qualità del contravventore , ove si conosca, 5. gli strumenti e gli oggetti che han formato la materia , o i mezzi della contravvenzione , ed ove ciò non riuscisse , l'indicazione che non si sia potuto definir con precisione , 6. tutte le circostanze concorrenti allo scovrimento della contravvenzione secondo le differenti specie , 7. le prove , e gl' indizi, che esistono contro i colpevoli , 8, la data della chiusura del processo verbale , di cui sarà infine del presente dato il modello.

ART. XIX.

Gli agenti del Corpo della Città di Napoli presenteranno fra il termine di giorni tre dalla conoscenza della contravvenzione il redatto processo verbale al Sindaco del più vicino Comune , o a chi ne fa le feci, e ne confermeranno la verità con giuramento. Il Sindaco noterà nel verbale la data della presentazione , e la conferma giurata.

A R T. XX.

Se il guardiano che sia venuto in chiaro della contravvenzione non sappia scrivere , farà al Sindaco del Comune più prossimo il suo rapporto giurato , e questo, o chi in sua vece, ne redigerà il verbale con le norme prescritte nell'articolo 18. apponendovi la sua firma.

ART. XXI.

Nel caso de' due articoli precedenti, il Sindaco cui sarà stato presentato il verbale o fatto il rapporto, rilascerà copia del medesimo agli agenti Municipali esibitoti , e rimetterà l' originale fra ore 24 al Regio Giudice del Circondario in cui sarà avvenuta la contravvenzione,

o al Sindaco di Napoli secondo i diversi casi previsti dagli articoli 12.° e 16.° del presente regolamento.

ART. XXII

Sempre che il bisogno richiegga di far rimettere nel pristino stato qualunque innovazione momentanea che potesse ritardare o impedire il corso dell' acqua , i Guardiani suddetti potranno eseguirlo elevandone verbale che esiberanno fra le ore 24. all'Autorità Municipale territoriale , chi nel ricevere tale verbale si uniformerà al disposto dell'articolo precedente , ed ove il bisogno lo esigesse sarà dai medesimi richiesto il braccio della pubblica forza.

Di tutto ciò formeranno anche processo verbale , il quale sarà sottoscritto dal Sindaco assistente , e quindi rimesso al Sindaco di Napoli.

ART. XXIII.

In qualunque caso di contravvenzione gli oggetti che saran serviti di mezzi , o formavano la materia della contravvenzione saranno da' Guardiani confiscati, e rimessi all' autorità che dovrà conoscere della contravvenzione istessa a norma del disposto negli articoli precedenti.

ART. XXIV.

Il ritratto delle multe che ceder debbono in beneficio dell'Amministrazione Comunale di Napoli, sarà versato nella Cassa Municipale , da cui sarà prelevato il terzo in beneficio de' Guardiani che avran sorpresa la contravvenzione.

Approvato

Con Real Rescritto de 20 agosto 1845.

E CONFERMATO

Con Sovrano Decreto de' 17 gennaio 1853.

Napoli 17 gennaio 1853.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE
DUE SICILIE , DI GERUSALEMME 6C. DUCA DI PARMA , PIACENZA , CASTRO
ec. OC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA 6C. GC. PC.

Volendo sempre più provvedere alla integrità e salubrità delle acque del Fiume Faenza le quali dalla Catena sopra S. Agata de' Goti immesse nello Acquedotto Carmignano pervengono in Napoli , e servono agli usi della vita degli abitanti della Capitale.

Visto il Real Decreto e Regolamento del 21 settembre 1824 pel quale, rammentale le precedenti determinazioni , fu ritenuto il divieto di deviare o arrestarsi le acque che costituiscono il fiume Faenza e quindi passano nel canale di Carmignano , comunque non sieno stati indicati tutti i rivoli o ruscelli che confluiscono nello accennato fiume.

Visti gli altri Reali Decreti del 12 settembre 1822, e 14- marzo 1823 coi quali si trova proibita la macerazione dello canape e del lino nelle acque così dette il Carmignano e per tutto il corso naturale delle medesime, dal punto che confluiscono e s'immettono in determinato tratto fra Ponte Cardilo in lenimento di Cervinara e la

Catena sopra S. Agata de Coli , quale tratto effettivamente costituisce il fiume Faenza.

Visto il Reale Rescritto de' 20 Agosto 1845 , col quale si trova approvato un Regolamento per la verifica delle contravvenzioni che si possono commettere nel succennato corso di acque.

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Real Segreteria di Stato dei!' Interno.

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di *decretare* , e *decretiamo* quanto segue :

ART. I.

È confermata e ripetuta in generale la proibizione di arrestare o deviare io modo qualunque il corso naturale delle acque de' rivoli o ruscelli tutti , che danno origine al fiume Faenza al di sopra del Ponte Cardilo , e degli altri che vi confluiscono luogo il cammino del fiume stesso.

ART. II.

Nella suddetta proibizione va espressamente compresa la inibizione di adoperarsi le acque originarie , o con-

fluenti al fiume Faenza per la macerazione della canape e del lino.

ART. III.

Le contravvenzioni o abusi saranno legalmente assicurati , e quindi giudicati dalle Autorità competenti, giusta i precedenti Decreti , e Regolamenti Sovranamente approvati.

ART. IV.

Il Direttore del nostro Ministero, e Real Segreteria di Stato dell' Interno , è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato , **FERDINANDO.**

*Il Direttore del ministero e
Real Segreteria di Stato dell' Interno*
Firmato , s. MDHENA

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato, FERDINANDO TROIA.

Noi quindi avendo verificata la contravvenzione a' Reali Decreti e Regolamenti in vigore alla presenza dei testimoni _____ domiciliato in _____ e _____ domiciliato in _____

abbiamo di tutto redatto il presente verbale che viene firmato da noi , e

Questo spazio serve ad indicare se i testimoni Armano anche essi _____ , o se non firmano perché non sanno scrivere.

Il presente verbale da ratificarsi nei modi di Legge, sarà rimesso _____ , per procedersi a norma dei detti Reali Decreti e Regolamenti _____ , al Giudice competente.

Il seguente spazio servirà a dichiarare che _____ si rimette anche al Giudice il contravventore _____ , se colto in flagranza sia stato arrestato _____ , e gli oggetti confiscati _____ ove se. ne fossero sorpresi _____ , e non si fossero dati in custodia _____